

STATUTO

bozza

1. GENERALITA'

- 1.1 Il presente Statuto disciplina l'Associazione(in seguito l'"Associazione"), organismo promosso per la realizzazione in forma associata di funzioni attribuite alla Camere di Commercio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 29.12.1993, n. 580.
- 1.2 Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

2. SEDE LEGALE

- 2.1 L'Associazione ha sede legale presso la sede Possono essere costituite altre sedi operative presso Camere di Commercio aderenti, ovvero altri enti associati su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ma con oneri a carico degli associati ospitanti.

3. FINALITA' ASSOCIATIVE

- 3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali delle Camere di Commercio associate:
- a) promuovere la cultura e il ricorso alla conciliazione ed alle tecniche, cosiddette ADR, di prevenzione e risoluzione delle controversie alternative al ricorso alla giustizia ordinaria;
 - b) fornire, secondo criteri di economicità, servizi di conciliazione nel rispetto delle procedure adottate con appositi regolamenti;
 - c) promuovere l'organizzazione di corsi di formazione e seminari di aggiornamento in materia di risoluzione alternativa delle controversie, rivolti ai professionisti del settore ed agli operatori istituzionali;
 - d) favorire le collaborazioni con enti e organismi pubblici e privati per promuovere iniziative intese a diffondere l'utilizzo della conciliazione come metodi di risoluzione delle controversie.
- 3.2 L'Associazione potrà svolgere tutte le azioni opportune e necessarie per il conseguimento delle proprie finalità avvalendosi, all'occorrenza, della collaborazione tecnica e della consulenza di esperti per il raggiungimento delle finalità associative.

4. ASSOCIATI

- a) *Requisiti*
- 4.1 Possono acquistare la qualifica di associato tutti i soggetti non persone fisiche, pubblici o privati, italiani o stranieri, (quali Camere di Commercio ed altri Enti pubblici locali, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali o loro associazioni, ecc.) che, secondo il prudente apprezzamento dell'organo associativo preposto, indipendentemente dalla forma assunta, senza perseguire fini di lucro ed in base alla propria attività istituzionale ed a quella dei propri rappresentati, condividano inequivocabilmente le finalità di cui al precedente art. 3.

b) Acquisto della qualifica di associato

- 4.3 L'ammissione dell'associato è deliberata, su richiesta scritta dell'interessato, dal Consiglio d'Amministrazione, previa verifica dei presupposti sopra evidenziati e dell'avvenuto versamento a favore dell'Associazione di una quota d'ingresso pari a

Le quote d'ingresso concorrono alla costituzione del Fondo di Dotazione dell'Associazione. L'Associazione tiene ed aggiorna il libro degli associati; ogni associato ha diritto di esaminare il predetto libro e di ottenere degli estratti a proprie spese.

c) Diritti e obblighi dell'associato

- 4.4 Ogni associato gode dei diritti e deve rispettare gli obblighi previsti dal presente Statuto e dalla legge.
- 4.5 E' comunque dovere dell'associato quello di attivarsi fattivamente per la massima realizzazione delle finalità dell'Associazione.
- 4.6 Gli Associati, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, possono essere tenuti a mettere a disposizione dell'Associazione, in forma adeguata alle necessità, personale, locali e materiale al fine di costituire presso la propria sede un ufficio distaccato dell'Associazione.
- 4.7 Gli Associati potranno altresì essere tenuti al versamento di contributi straordinari determinati dall'Assemblea in relazione alle esigenze finanziarie relative all'attività programmata per l'esercizio di riferimento.
- 4.8 Previo accordo scritto gli Associati potranno utilizzare l'immagine ed il marchio dell'Associazione per singole iniziative autonomamente programmate e realizzate dagli stessi, purché dette iniziative abbiano finalità corrispondenti a quelle associative.

d) Perdita della qualifica di associato

- 4.9 La qualifica di associato si perde per recesso e per esclusione.
- 4.10 Il recesso va comunicato, con preavviso di almeno mesi 6 (sei) prima della scadenza dell'esercizio competente al Consiglio d'Amministrazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno; esso ha effetto dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.
- 4.11 L'associato può essere escluso per violazione ai suoi obblighi cui non ponga rimedio entro un termine ragionevole o altri gravi motivi, con deliberazione motivata del Consiglio d'Amministrazione.
- 4.12 In caso di recesso o di esclusione non spetta all'associato receduto o escluso la restituzione di quanto versato.

5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 5.1 Sono organi dell'Associazione:

- i) l'Assemblea;
- ii) il Presidente;
- iii) il Consiglio d'Amministrazione.

6. L'ASSEMBLEA

a) Compiti dell'Assemblea

6.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa ha competenza su tutte le materie che non siano di competenza degli altri organi dell'Associazione. In particolare, l'Assemblea:

- i) delibera sulle modifiche dello Statuto, fermo quanto previsto all'art. 6.9;
- ii) approva il bilancio economico di previsione e il bilancio economico d'esercizio;
- iii) fissa il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e nomina detti componenti, fermo quanto previsto all'art. 8.2;
- iv) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- v) delibera su ogni altro argomento a carattere straordinario relativo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione;
- vii) delibera i compensi degli organi dell'Associazione.

b) Partecipazione all'Assemblea

6.2 L'Assemblea è composta dagli associati in persona dei legali rappresentanti o loro delegati.

c) Convocazione all'Assemblea

6.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- i) almeno due volte all'anno - entro il 31 dicembre ed il 30 aprile - per l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio economico d'esercizio;
- ii) quando il Consiglio d'Amministrazione ne ravvisi la necessità;
- iii) quando vi sia richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.

6.4 La convocazione deve comunque contenere l'ordine del giorno e l'indicazione delle maggioranze richieste per l'eventuale approvazione.

6.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato almeno otto giorni liberi prima, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

d) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

6.6 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti degli associati, salvo il caso di cui all'art. 6.8, lett. i).

6.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da suo designato. In caso di loro assenza, l'Assemblea è presieduta dal rappresentante più anziano d'età degli associati.

6.8 L'Assemblea delibera:

- i) con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati sulle modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- ii) a maggioranza semplice dei presenti sul bilancio economico di previsione e sul bilancio economico d'esercizio;
- iii) a maggioranza semplice dei presenti in tutti gli altri casi.

6.10 Ogni associato ha diritto a un voto, che può essere espresso anche da altri in forza di delega scritta, fermi i limiti di cui 2372 cod.civ.

6.11 Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

7. IL PRESIDENTE

7.1 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi. Egli rappresenta l'Associazione verso i terzi ed in giudizio.

7.2 In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni s'intendono delegate al membro più anziano del Consiglio d'Amministrazione, od ad altro membro delegato dal Consiglio d'Amministrazione.

7.3 Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

8. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

a) Compiti del Consiglio d'Amministrazione

8.1 Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di:

- i) gestire l'Associazione nell'attuazione delle finalità statutarie secondo le direttive dell'Assemblea;
- ii) predisporre il bilancio economico di previsione ed il bilancio economico d'esercizio dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- iii) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

b) Composizione del Consiglio d'Amministrazione

8.2 Il Consiglio d'Amministrazione, nominato dall'Assemblea, è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di consiglieri da 2 (due) a 8 (otto) di cui almeno la metà scelti fra nominativi designati congiuntamente in conferenza dai Presidenti delle Camere di Commercio aderenti.

8.3 Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi, fino ad approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del triennio, e può essere riconfermato in tutto o in parte alla scadenza del mandato.

8.4 I consiglieri che, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare, saranno sostituiti con il

medesimo criterio di cui all'art. 8.2 e secondo le norme del Codice Civile. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

- 8.5 Non può essere nominato consigliere l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 8.6 Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione partecipa il Segretario dell'Ufficio di Segreteria, di cui all'art. 14.3 con facoltà di formulare proposte in ordine alle attività dell'Associazione.
- 8.7 I Segretari Generali delle Camere di Commercio aderenti possono partecipare al Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive.

c) Attività del Consiglio d'Amministrazione

- 8.8 Il Consiglio d'Amministrazione determina le regole organizzative della propria attività, in particolare relative all'adozione delle delibere di competenza.
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare un suo componente per la realizzazione di una determinata attività, conferendogli i relativi poteri di rappresentanza e stabilendo l'eventuale compenso.
- 8.9 In ogni caso:
 - i) le deliberazioni possono essere adottate sia in sede di riunione del Consiglio d'Amministrazione che su consultazione scritta;
 - ii) le riunioni del Consiglio d'Amministrazione o la consultazione scritta vengono indette dal Presidente su sua iniziativa o su quella di almeno due consiglieri;
 - iii) i consiglieri sono informati per iscritto (anche a mezzo fax da confermare con lettera raccomandata) con ragionevole anticipo dell'oggetto di ogni delibera per la quale venga richiesta la loro espressione di voto;
 - iv) l'espressione di voto in caso di consultazione scritta può essere inviata con ogni mezzo scritto utile al segretario del Consiglio d'Amministrazione;
 - v) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. PATRIMONIO E MEZZI

- 12.1 Il patrimonio dell'Associazione è identificato in conformità alle norme del codice civile italiano in materia di associazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Statuto.
- 12.2 La(ente dove ha sede l'associazione), in quanto ente promotore, assicura la collaborazione e il supporto, i locali e quanto altro necessario per la gestione corrente dell'Associazione ed il funzionamento dei suoi organi, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e, fermo restando quanto previsto all'art. 4 per quanto riguarda gli altri Associati.
- 12.3 In base alle disposizioni di cui all'art. 4 gli Associati possono comunque essere chiamati a sostenere l'attività dell'Associazione con contributi straordinari, se così stabilito dall'Assemblea. Tali contributi s'intendono non ripetibili, neppure in caso di recesso dell'associato, il quale è tenuto a conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea in materia

sino a quando il recesso acquista efficacia.

- 12.4 Eventuali perdite di esercizio, se non riportate a nuovo, vengono ripianate secondo il deliberato dall'Assemblea.

13. BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE E BILANCIO ECONOMICO D'ESERCIZIO

- 13.1 Il bilancio economico di previsione e il bilancio economico d'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati presso la Segreteria dell'Associazione, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.
- 13.2 L'anno sociale coincide con l'anno solare.

14. SEGRETERIA

- 14.1 La(ente dove ha sede l'associazione), ospita presso la propria sede, od altri idonei locali da essa individuati, l'Associazione ed il suo ufficio di segreteria garantendo tutti i mezzi necessari per il suo funzionamento, se non altrimenti sussistenti.
- 14.2 L'ufficio di segreteria, salvo diversa e motivata decisione, è retto da un Segretario, nominato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione, su proposta del Presidente dell'Associazione. Il Segretario cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea e sovrintende, per conto della Giunta Esecutiva, alle attività della Camera Arbitrale.

15. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto sarà risolta, previo tentativo bonario di accordo, mediante ricorso procedura arbitrale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.). La procedura arbitrale si intende rituale, con giudizio secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà presso la

16. DURATA

- 16.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
- 16.2 L'Associazione si scioglie:

- i) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- ii) per deliberazione dell'Assemblea.

